



COMUNE DI DIANO D'ALBA

Provincia di CUNEO

ORDINANZA N. 41

Prot. N. 6776

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELLA QUIETE PUBBLICA NELLE SEGUENTI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIANO D'ALBA: ZONA DI VIA PITTATORI (COMPRESA LOCALITÀ RICCHERIA), LOCALITÀ SAN QUIRICO- VIA PROV.LE ALBA, STRADA BARACCHI, LOCALITÀ POZZO .

IL SINDACO

Premesso che:

- gli Uffici comunali ricevono numerose segnalazioni riguardanti la presenza di cacciatori in aree limitrofe agli abitati, in particolare nelle zone situate in VIA PITTATORI (compresa località Riccheria), Località SAN QUIRICO- VIA PROV.LE ALBA, STRADA BARACCHI, Località POZZO.
- La presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati è vietata dall'art. 21 della Legge 11.02.1992 n. 157, il quale prevede fra l'altro il divieto dell'esercizio venatorio nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o attività lavorative; a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrozzabili; prevede altresì il divieto di sparare a distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia in direzione di immobili e fabbricati adibiti ad abitazione o attività lavorativa; di strade carrozzabili; di strutture per il ricovero di animali; nelle aree limitrofe ai centri abitati e ad insediamenti umani, è inoltre causa di pericolo per la pubblica incolumità, con rischio di incidenti e danni fisici alle persone, nonché di molestia alla cittadinanza per l'emissione di rumore.

Preso atto che le aree sopra indicate del territorio comunale di Diano d'Alba, sono caratterizzate da diffusa urbanizzazione, e dalla presenza di numerosi insediamenti per i quali vige il divieto di caccia con armi da fuoco sopra richiamato, quali sedi stradali, centri urbani, costruzioni isolate, allevamenti e ricoveri di animali, giardini privati, sentieri turistici.

Constatato che gli episodi segnalati hanno indotto un diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per l'incolumità di ciascuno, generando altresì un pericolo potenziale per l'ordine pubblico, dando causa a contrasti ed alterchi tra gli esercenti l'attività venatoria ed i cittadini coinvolti;

Ritenuto necessario intervenire con un provvedimento specifico che, partendo dai presupposti di legge, sia volto, attraverso una più particolare e circostanziata delimitazione nelle aree dove è vietato esercitare l'attività venatoria e sparare che tenga conto delle particolari condizioni del territorio nella sua antropizzazione, a prevenire e reprimere tutti i comportamenti lesivi della pubblica incolumità e della pubblica quiete, al fine di eliminare potenziali pericoli di incidenti e danni a persone e cose, e tutelarne la salute, la quiete pubblica e il benessere animale;

Constatato che l'apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale di Diano d'Alba rimanendo ampie zone in cui tale attività è esercitabile in forma libera itinerante;

Visto l'art. 32 della Carta Costituzionale Italiana;

Vista la Legge 11.02.1992 n. 157, ed in particolare gli artt. 21 e 31;

Visti gli artt. nn. 614, 635, 636, 650, 659 e 703 del Codice Penale;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie (R. D. 27 luglio 1934, n. 1265);

Vista la Legge 26.10.1995 n. 447;

Visto il vigente Piano comunale di Zonizzazione Acustica;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di poteri attribuiti al Sindaco di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, sanità ed igiene;

ORDINA:

È VIETATO, dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino ad eventuale revoca della stessa, L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

con l'uso di armi da fuoco ed altri strumenti idonei, in tutte le aree sotto elencate come delimitate nelle allegate planimetrie, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- VIA PITTATORI (compresa località Riccheria), Località SAN QUIRICO- VIA PROV.LE ALBA, STRADA BARACCHI, Località POZZO e zone limitrofe.

DISPONE

- **LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO DEL COMUNE DAL GIORNO 11 NOVEMBRE 2014**

-**Che** il Servizio Economato provveda alla pubblicazione e alla massima diffusione della presente ordinanza sul territorio comunale, in particolare nei pressi delle aree oggetto del provvedimento.

- **Che** la Sezione Opere Pubbliche provveda all'apposizione sul territorio di apposite segnalazioni di divieto, riportanti gli estremi del presente provvedimento, in modo particolare lungo le strade principali ubicate all'interno del perimetro dell'area interdetta alla caccia.

La violazione alla presente ordinanza comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 31 della Legge 11.02.1992 n. 157 per ogni accertamento, oltre alle spese di notifica, nonché l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, fatti salvi più gravi reati.

L'Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato e gli altri agenti delle Forze dell'Ordine, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni in essa previste.

Diano d'Alba, 11 novembre 2014



Il Sindaco
Giuseppe Ciravegna

